

Codice A1816A

D.D. 4 luglio 2019, n. 2327

R.D. 523/1904 - P.I. 5951 - Autorizzazione idraulica per il rifacimento di un guado sul rio dell'Olmo (o Zinzasco) nel Comune di Roddi (CN) - PROROGA termini autorizzazione idraulica approvata con D.D. n. 1128/A1816A del 19/04/2018 - Richiedente: Consorzio Strade Roddesi.

In data 17/06/2019 il Consorzio Strade Roddesi con sede in Roddi, Piazza Umberto I n. 4, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica n. 5951 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n. 1128/A1816A del 19/04/2018 per il rifacimento di un guado carrabile sul rio dell'Olmo o Zinzasco nel Comune di Roddi.

In data 19/06/2019 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere in argomento sono ritenuti ancora ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del rio dell'Olmo o Zinzasco.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista l'autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n.1128/A1816A del 19/04/2018;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la **proroga di anni 1 (uno) a far data dal 19/04/2019** del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 1128/A1816A del 19/04/2018 e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati in conformità al posizionamento, alle caratteristiche ed alle modalità descritte negli elaborati progettuali allegati all'originaria autorizzazione (D.D. n. 1128/A1816A del 19/04/2018) e rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati;
2. la presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il Funzionario estensore
Arch. Diego Dalmasso